

10 AGO 2017

19974.17

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE NOMI ESENTE PATTI



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 14536/2015

SEZIONE LAVORO

Cron. 19974

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. VITTORIO NOBILE - Presidente - Ud. 09/03/2017
- Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE - Rel. Consigliere - PU
- Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPINA LEO - Consigliere -
- Dott. FRANCESCA SPENA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 14536-2015 proposto da:

(omissis) C.F. (omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

**contro**

2017

1114

(omissis) S.P.A. C.F. (omissis) , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis) , presso lo studio degli avvocati (omissis) , (omissis) ,

*Handwritten mark*

(omissis) , (omissis) , che la  
rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- **controricorrente** -


avverso la sentenza n. 4392/2014 della CORTE  
D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/06/2014 r.g.n.  
800/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO  
NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha concluso per  
improcedibilità in subordine inammissibilità;

udito l'Avvocato (omissis) ;

udito l'Avvocato (omissis) per delega verbale  
Avvocato (omissis) .



### **Fatti di causa**

Con sentenza n. 4392/2014, depositata l'11 giugno 2014, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva respinto le domande di (omissis) dirette all'annullamento per violenza morale dell'accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuto con (omissis) S.p.A. in data 10 settembre 2001, con il pagamento delle retribuzioni successivamente maturate fino all'aprile 2007 (o risarcimento del danno corrispondente), nonché alla condanna della società al risarcimento dei danni derivanti dall'impossibilità per il ricorrente di reperire altra occupazione tale da garantirgli lo stesso reddito in precedenza goduto.

La Corte rilevava anzitutto, a sostegno della propria decisione, che non vi era prova che la società avesse tratto un vantaggio economico dalla sottoscrizione dell'accordo, avendo corrisposto al (omissis) una somma maggiore di quella cui sarebbe stata tenuta in caso di recesso illegittimo; che doveva poi escludersi che la società avesse, con la minaccia del licenziamento, perseguito un risultato non raggiungibile con il legittimo esercizio del diritto di recesso, posto che la società, essendo il (omissis) un dirigente di vertice, avrebbe potuto recedere dal rapporto liberamente; che non emergevano elementi a conferma del dedotto vizio della volontà e che comunque le trattative, che avevano portato all'accordo, erano state condotte con l'assistenza degli avvocati di entrambe le parti. La Corte osservava infine come, una volta ritenuta l'infondatezza della domanda di annullamento, dovessero considerarsi assorbite tutte le richieste risarcitorie svolte dall'appellante.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il (omissis), con tre motivi; la società ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

### **Ragioni della decisione**

Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1435 e 1438 c.c., dell'art. 3 l. n. 604/1966 e dell'art. 22 CCNL per i Dirigenti industriali, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte del merito escluso l'annullabilità per violenza morale dell'accordo di risoluzione consensuale,

sottoscritto il 10 settembre 2001, sul rilievo dell'esistenza del diritto della società di recedere *ad nutum* dal rapporto di lavoro con il proprio dirigente e, pertanto, sul rilievo che (omissis) S.p.A. non avrebbe avuto alcuna necessità di esercitare nei suoi confronti la minaccia del licenziamento né di estorcerne le dimissioni: ciò che, tuttavia, non teneva conto, ad avviso del ricorrente, dei limiti a cui comunque soggiace tale libertà di recesso, sia in virtù delle clausole generali di buona fede e correttezza, sia in virtù della disciplina di fonte collettiva in materia di rapporto di lavoro dirigenziale.

Con il secondo motivo, deducendo nuovamente violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1435 e 1438 c.c., 3 l. n. 604/1966 e 22 CCNL Dirigenti industriali, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1971 e 2043 c.c. e degli artt. 112 e 113 c.p.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte ritenuto che non vi fosse prova che, a seguito della sottoscrizione dell'accordo di risoluzione, la società avesse tratto un vantaggio economico, in tal modo peraltro omettendo di considerare come la fattispecie legale della minaccia di far valere un diritto non si esaurisse in tale aspetto ma richiamasse la più ampia nozione di "vantaggi ingiusti" e di conseguenza omettendo di fare oggetto di indagine e valutazione la condotta di (omissis) nel suo complesso.

Con il terzo motivo, deducendo omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., il ricorrente si duole che la Corte, valutandola assorbita nella ritenuta infondatezza della domanda di annullamento, abbia omesso di esaminare la richiesta, autonoma e indipendente dall'esito di tale domanda, volta al risarcimento dei danni consistiti nell'impossibilità di reperire altra occupazione che assicurasse il medesimo livello di reddito goduto in precedenza e comunque abbia reso sul punto una motivazione incomprensibile e solo apparente.

Il primo e il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto relativi a questioni identiche o connesse.

In primo luogo, si rileva che gli stessi presentano profili di improcedibilità, là dove denunciano il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 22 CCNL per i dirigenti di aziende industriali.

Non risulta, infatti, depositata, nell'inosservanza dell'art. 369, co. 2°, n. 4 c.p.c., copia del contratto collettivo su cui i motivi si fondano; né il ricorrente ha indicato il luogo preciso in cui tale contratto fu depositato nei gradi di merito e sia, quindi, rinvenibile (Sez. U, n. 25038/2013).

In ogni caso, i motivi in esame risultano infondati.

Come più volte precisato da questa Corte, "in tema di violenza morale, quale vizio invalidante del consenso, i requisiti previsti dall'art. 1435 c.c.. possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, ed anche ad opera di un terzo; tuttavia, requisito indefettibile rimane quello che la minaccia sia stata specificamente diretta al fine di estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l'annullabilità e risulti di tale natura da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell'autore di essa. L'apprezzamento del giudice di merito sulla esistenza della minaccia e sulla sua efficacia a coartare la volontà di una persona si risolve in un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione se motivato in modo sufficiente e non contraddittorio" (Cass. n. 999/2003; conformi, fra le altre: Cass. n. 16179/2004; Cass. 21532/2006).

Nella specie, la Corte di appello ha escluso la sussistenza di elementi a sostegno della dedotta violenza morale già sulla base delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, in quanto prive di precise indicazioni circa l'effettiva consistenza della minaccia di licenziamento che sarebbe stata esercitata nei confronti del <sup>(omissis)</sup> (come di altro collega, licenziato nello stesso contesto) e, sotto diverso profilo, contenenti, invece, un riferimento, quanto alla specifica posizione dell'odierno ricorrente, alle trattative, reputate incompatibili con il dedotto vizio della volontà, che i legali delle parti avevano condotto per la risoluzione del rapporto (cfr. sentenza, p. 14); ha, inoltre, escluso che la società abbia tratto un vantaggio economico, a seguito della sottoscrizione dell'accordo transattivo, in particolare ponendo in rilievo, attraverso una precisa comparazione dei relativi importi, come l'eventuale licenziamento del ricorrente non avrebbe determinato il pagamento a suo favore di somme maggiori rispetto a quelle riconosciute in sede di risoluzione consensuale (p. 13).

Né possono trovare ingresso le sollecitazioni, presenti nel corpo di entrambi i motivi (cfr. ricorso, pp. 34, 36, 37), affinché questa Corte di legittimità proceda ad una verifica della congruità e coerenza logico-formale delle argomentazioni, sulle quali il giudice del merito ha fondato le proprie conclusioni, oltre che della completezza dell'indagine dal medesimo svolta, tali sollecitazioni implicando censure di ordine motivazionale da ritenersi del tutto inammissibili alla stregua del nuovo modello legale del vizio di cui all'art. 360 n. 5, quale risultante a seguito delle modifiche legislative introdotte nel 2012 e della giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014).

D'altra parte, la Corte del merito si è attenuta, nell'esame della concreta fattispecie, al principio di diritto, per il quale "le dimissioni del lavoratore, rassegnate sotto

minaccia di licenziamento per giusta causa, sono suscettibili di essere annullate per violenza morale solo qualora venga accertata - e il relativo onere probatorio è a carico del lavoratore che deduca l'invalidità dell'atto di dimissioni - l'inesistenza del diritto del datore di lavoro di procedere al licenziamento per insussistenza dell'inadempimento addebitato al dipendente, dovendosi ritenere che, in detta ipotesi, il datore di lavoro, con la minaccia del licenziamento, persegua un risultato non raggiungibile con il legittimo esercizio del proprio diritto di recesso" (Cass. n. 24405/2008; conforme Cass. n. 8298/2012).

Ed ha, poi, esattamente osservato come "nel caso di specie, essendoci la possibilità del recesso *'ad nutum'*, la società avrebbe potuto comunque recedere dal rapporto liberamente" (cfr. ancora sentenza, pp. 13-14).

Al riguardo, è stato, infatti, precisato che "in tema di annullamento dell'atto di dimissioni del lavoratore, la minaccia del licenziamento per giusta causa si configura come prospettazione di un male ingiusto di per sé - anziché come minaccia di far valere un diritto - solo ove si accerti l'inesistenza del diritto del datore di lavoro al licenziamento, per l'insussistenza dell'inadempienza addebitata al dipendente. Ne consegue che tale configurabilità è, di regola, da escludere nell'ipotesi in cui la suddetta evenienza si verifichi nei confronti di un dirigente. Infatti, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 108 del 1990, il rapporto di lavoro dei dirigenti rimane assoggettato al regime di libera recedibilità, a meno che ad opera dell'autonomia privata, collettiva o individuale, vengano previste delle limitazioni alla facoltà di recesso del datore di lavoro" (Cass. n. 12127/1998).

Il terzo motivo è inammissibile.

In proposito, si rileva anzitutto come il vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., quale dedotto con il motivo in esame, integra un difetto di attività, da parte del giudice del merito, che deve essere fatto valere in sede di legittimità attraverso la deduzione del relativo *error in procedendo* (art. 360 n. 4) e non già con la denuncia del vizio di motivazione ex art. 360 n. 5.

Peraltro, la domanda, di cui il ricorrente lamenta il mancato esame, risulta essere stata, in effetti, vagliata dalla Corte territoriale, la quale ha osservato, a proposito di essa, come di ogni altra richiesta risarcitoria contenuta nell'atto di appello, che tali domande sono assorbite, "una volta" che sia "ritenuta infondata la domanda di annullamento" (dell'accordo in data 19/9/2001: cfr. p. 14, penultimo capoverso).

Tale motivazione si sottrae alla critica, secondo la quale sarebbe incomprensibile e soltanto apparente, risultando, al contrario, del tutto chiara sul piano espressivo e conclusa nella coerenza formale della ragione decisoria, che l'ha determinata, così da non richiedere apporti integrativi diversi dal suo proprio contenuto concettuale.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'elevato valore della controversia, si liquidano come in dispositivo.



**p.q.m.**

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 marzo 2017.


Il Consigliere estensore  
(dott. Paolo Negri della Torre)



Il Presidente  
(dott. Vittorio Nobile)



Il Funzionario Giudiziario  
Dott. Giovanni RUELLO





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 10 agosto 2017

La presente copia si compone di 7 pagine.  
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92